



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Programma

- 1) L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PROFESSIONE IN ITALIA
 - a) Legge n.194/42
 - b) Decreto legislativo n.382/44
 - c) Decreto Presidente della Repubblica 328/01
 - d) Decreto Presidente della Repubblica 169/05
 - e) Decreto Presidente della Repubblica n.137/12
 - f) Legge n.49/2023
- 2) IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO (approvato dal CNA del 26 luglio 2024)
 - a) Premessa
 - b) Titolo I - Principi Generali
 - c) Titolo II - Rapporti Professionali
 - d) Titolo III - Concorrenza
 - e) Titolo IV - Disposizioni Transitorie
- 3) LA FORMAZIONE ATTUARIALE CONTINUA
 - a) Regolamento FAC
 - b) Linee guida FAC
 - c) Guida e-FAC
- 4) ASPETTI RECENTI E QUESTIONI IN FIERI
 - a) IL NUOVO REGOLAMENTO CNA (approvato dal CNA del 29 maggio 2023)
 - b) Premessa
 - c) Normativa di riferimento
 - d) Titolo I - Del funzionamento del Consiglio Nazionale
 - e) Titolo II - Delle cariche
 - f) Titolo III - Uffici di segreteria del CNA
 - g) Titolo IV - Dei documenti e degli atti
 - h) Titolo V - Delle designazioni del Consiglio Nazionale
 - i) Titolo VI - Dei rimborsi
 - j) Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

1) L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA PROFESSIONE ATTUARIALE IN ITALIA

La professione di Attuario inizia ad avere in Italia la prima regolamentazione con la legge numero 194 del 1942 con cui per la prima volta si riconosce nell'ordinamento giuridico questa figura professionale. La legge permise di dare una prima forma **alla figura dell'Attuario identificando i compiti, i requisiti professionali necessari e l'albo** (all'epoca affidato all'associazione sindacale degli attuari). Nel corso degli anni, l'evoluzione del nostro sistema giuridico e la nascita di nuove esigenze da parte delle imprese assicurative e finanziarie, rese necessario l'emanazione di nuove norme che hanno permesso l'evoluzione della professione fino a giorni nostri.

Di seguito si riportano le principali norme che regolano la professione, naturalmente alcuni articoli e contenuti sono stati superati da leggi più recenti, in particolare quelli della Legge istitutiva del 1942 che segue.

a) Legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1942, n. 69).

Disciplina giuridica della professione di Attuario

Definisce i requisiti fondamentali per esercitare la professione di Attuario -superamento dell'EdS e l'iscrizione nell'albo degli attuari. L'oggetto della professione. Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano, calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente; c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. L'elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

L'elenco delle attività si è poi nel tempo esteso a molte altre attività ed è in continua evoluzione in Italia, in Europa e nel Mondo. Un elenco dettagliato si può trovare nelle condizioni di contratto della RC professionale laddove l'elenco delle attività considerate è stato di recente aggiornato.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo. Iscrizione dei professori universitari. Pubblicazione e comunicazione degli albi. Procedimento disciplinare. Pene disciplinari. Sospensione cautelare. Radiazione a seguito di condanne penali. Casi di cancellazione dall'albo. Reiscrizione nell'albo.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

b) DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382. Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1944, n.98.

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Definisce le norme che regolano le attività del Consiglio dell'Ordine e Collegi professionali

Il **Consiglio Nazionale degli Attuari CNA**, che è l'organismo apicale e di governo di tutta la professione attuariale e quindi dell'Ordine degli Attuari, così come è previsto per tutti i Consigli Nazionali di tutte le professioni regolamentate, è costituito da 15 componenti che rimangono in carica per 5 anni. L'attuale composizione (2020/2025):

Tiziana Tafaro - *Presidente*, Cinzia Ferrara - *Vicepresidente*, Ivano Pastorelli - *Segretario*, Davide Canestraro, Luigi Di Falco, Savino Dipasquale, Micaela Gelera, Rosa Maria Lacquaniti, Alberto Lonza, Giuseppe Melisi, Deborah Mondelli, Dimitri Papacci, Franca Pergola, Marco Pirra, Laura Romanello.

Il Consiglio Nazionale:

- ha sede legale presso il Ministero della Giustizia che è il suo principale referente oltre che Ministero vigilante;
- mantiene tutti i necessari rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca e, in generale, con tutte le Istituzioni di qualsiasi natura;
- opera in collegamento con il mondo delle libere professioni soprattutto mediante la partecipazione alle iniziative del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali, cui aderisce;
- mantiene i collegamenti e gli opportuni contatti con la professione attuariale negli altri paesi, sia dell'Unione europea che a livello extraeuropeo, nonché segue come stato membro tutte le attività dell'Associazione Attuariale Europe ed Internazionale;
- delibera in secondo grado sui provvedimenti disciplinari;
- provvede all'aggiornamento del Codice Deontologico;
- fissa le linee di indirizzo strategico della professione in tutti i suoi aspetti.

Successive normative che seguiranno hanno poi ricondotto in modo esplicito al Consiglio Nazionale altre funzioni e competenza tra le quali l'importante tema della Formazione Continua che è obbligatoria per tutte le professioni regolamentate

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA): è l'organismo territoriale (unico nel nostro caso) dell'Ordine degli Attuari. Su esplicita delega supporta il CNA in tutti i compiti relativi alla riscossione delle quote annue di iscrizione e alla tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale, nella promozione delle iniziative di formazione e nell'aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo, oltre ad avere proprie funzioni disciplinari di primo livello.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

L'attuale composizione (2021-2025):

D'Ascenzi Roberta - *Presidente*, Mario Ziantoni *Tesoriere*, Silvia Leonardi *Segretario*, Cupido Attilio, D'Amato Antonello, De Angelis Paolo, Fersini Paola, Fabio Grasso, Parise Simona, Valente Tiziana.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari è amministrato da un Consiglio di **11 componenti** che viene rinnovato ogni 4 anni ed è un Organismo Territoriale che amministra la professione sul territorio.

Nel caso degli Attuari, data la dimensione del nostro Ordine, il legislatore, diversamente da altre professioni che contano "n" organismi territoriali, talvolta anche di città, ne ha istituito uno solo a livello nazionale, che conserva però le stesse prerogative e funzioni dell'Ordine Territoriale.

Ad esso competono i seguenti principali compiti:

- fornire al Consiglio Nazionale tutte le informazioni per la regolare tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale;
- le funzioni disciplinari di primo livello;
- lo sviluppo di iniziative per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli iscritti sulla base delle linee di indirizzo stabilite per legge dal Consiglio Nazionale;
- la partecipazione alle iniziative dei Comitati Territoriali degli Ordini e Collegi Professionali, che, nel caso in specie, esistendo un solo Ordine Territoriale su base nazionale, si manifestano di fatto attraverso i Comitati Regionali i quali non sono previsti dalla Legge e hanno quindi solo una funzione interna al nostro Ordine.

Al fine di facilitare il rapporto con gli iscritti e di assicurare la presenza sul territorio l'Ordine si è appunto dotato dei *Comitati Regionali dell'Ordine Nazionale degli Attuari* che sostengono l'attività dell'Ordine degli Attuari a livello locale. Essi rappresentano un punto di riferimento per tutti gli attuari afferenti e predispongono tutte le attività necessarie per promuovere e consentire lo sviluppo della professione. Attualmente esistono 6 Comitati Regionali: Comitato dell'Emilia Romagna, Comitato del Friuli Venezia Giulia, Comitato della Lombardia, Comitato del Piemonte, Comitato della Toscana e Comitato del Veneto.

Infine vi sono le Commissioni Consultive, Gruppi di lavoro e Task Force (elenchi disponibili sul sito): sono gruppi composti da Attuari, dedicati a vari argomenti (pensioni, assicurazioni vita, assicurazioni danni, ecc..), con lo scopo di studiare e risolvere varie tematiche inerenti il mondo professionale, predisponendo anche le linee guida, ove necessario (quelle già emanate sono disponibili sul sito). Per la parte scientifica l'Ordine si è invece dotato di un Comitato Scientifico che organizza importanti seminari. Il Consiglio Nazionale, inoltre, segue tutte le attività internazionali e si avvale attraverso una specifica commissione per tutte le questioni attinenti coinvolgendo del caso sia l'Ordine territoriale che le commissioni ed i gruppi di lavoro, in modo da rappresentare al meglio in sede internazionale la posizione della professione attuariale italiana. All'attività internazionale è poi dedicata in modo specifico ISOA (Italian Society of Actuaries) attraverso la quale il CNA rappresenta l'Italia in Europa e nel mondo presso le rispettive Associazioni Internazionali.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Riassumendo:

Gli ordini professionali hanno, prima di tutto, il compito di garantire elevati standard di qualità dei propri iscritti motivo per cui l'Albo assolve ad un compito primario ed importantissimo di garanzia pubblica di elevata professionalità (*fully qualified actuaries*) verso il mondo esterno che l'Ordine deve mantenere, consolidare, sviluppare e controllare, anche perché è una condizione sine qua non per essere membri dell'Associazione Europea e Internazionale (AAE - Actuarial Association of Europe - e IAA - International Actuarial Association).

L'iscrizione ad un Ordine, nel caso in specie, il nostro, vigilato dal Ministero della Giustizia, presuppone il possesso, da parte del professionista, di determinati requisiti, che non riguardano solo il titolo di studio.

Tra gli altri compiti degli ordini professionali:

Per garantire la qualità della prestazione, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale, seguendo corsi formazione continua e acquisendo dei crediti formativi su indicazione dell'ordine di appartenenza;

Il professionista è tenuto a sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile per i danni che potrebbe creare al cliente dall'esercizio dell'attività professionale;

Ogni ordine professionale si dota di un codice deontologico, al quale è necessario attenersi onde evitare sanzioni, sospensioni o, in casi gravi, la radiazione dall'albo;

Tutela della professione;

Tenuta, gestione, aggiornamento e revisione degli Albi Professionali.

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001, N.328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Con questo DPR è stato modificato l'esame di stato e nell'Albo sono state istituite la sezione A e la sezione B (detta anche Sezione degli attuari). Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario. Agli iscritti nella sezione B (detta anche Sezione degli attuari iuniores) spetta il titolo professionale di attuario iunior. Gli Attuari complessivamente iscritti all'Albo Nazionale sono 1180 (novembre 2023), di cui alla sezione B sono iscritti 6.

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 LUGLIO 2005, N.169 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2005, n.198

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Definisce le norme che regolano le attività del Consiglio dell'Ordine e Collegi professionali

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

1. Il Consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;

Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). -

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

AGGIORNATO CON REGOLAMENTO INTERNO

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento per il voto telematico e lo svolgimento da remoto delle elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale degli Attuari redatto dal Consiglio Nazionale degli Attuari secondo quanto disposto dall'art. 31 della Legge 18 dicembre 2020, N. 176 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.).

In particolare l'art. 3 definisce le operazioni di voto e lo svolgimento.

https://www.ordineattuari.it/media/296008/regolamento_voto_elettronico2.pdf

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Riforma delle Professioni)

Il Regolamento di delegificazione, composto di 14 articoli, si apre con il **Capo I**, che reca **disposizioni generali** sugli ordini professionali (artt. da 1 a 8). I **Capi II e III** sono, invece, dedicati



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

a disposizioni inerenti, rispettivamente, gli **avvocati** ed i **notai** (artt. 9 e 10). Il **Capo IV** contiene le **disposizioni transitorie e finali** (artt. 11-14).

Riassumendo

Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, ad eccezione di quelle sanitarie e notarili.

I principali "contenuti" del D.P.R.:

- obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
- obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente;
- funzione disciplinare affidata a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative
- possibilità di fare pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati;

Professione regolamentata: definizione

L'articolo 1 del D.P.R. definisce le professioni regolamentate, come *l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.*

Il tratto saliente è dunque quello della necessità di una formazione specifica per esercitare un insieme di attività.

Accesso ed esercizio della professione

L'articolo 2 del DPR 137, che dà attuazione al principio contenuto nella lettera a) della norma di autorizzazione alla delegificazione, ribadisce che l'accesso alle professioni regolamentate è libero, fatto salvo l'esame di Stato previsto dall'art. 33 della Costituzione, e che libero è l'esercizio della professione.

In particolare, si vieta ogni limitazione all'iscrizione negli albi professionali, consentendo esclusivamente le limitazioni fondate:

sul possesso di titoli richiesti espressamente dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale;

sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili;

su altri motivi imperativi di interesse generale.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Parimenti vietate le limitazioni:

del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato. Le uniche deroghe possibili debbono essere fondate, su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute;

di natura discriminatoria, anche indiretta, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

L'art. 2 precisa che l'esercizio della professione è fondato su «autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico» (la disposizione riproduce quanto già affermato nella disposizione legislativa di autorizzazione alla delegificazione).

Gli albi professionali

L'Albo è una garanzia di qualità professionale.

L'articolo 3 del regolamento prescrive che ciascuna professione sia organizzata in albi a livello territoriale e nazionale.

A livello territoriale, l'albo è pubblico e deve essere tenuto dal consiglio o dal collegio territoriale.

Nel nostro caso vi è solo l'Albo a livello nazionale ed è una garanzia di qualità professionale degli iscritti nei confronti del mondo esterno ecco perché la FAC è importantissima.

Per la nostra professione non è stato previsto il tirocinio.

La pubblicità

L'articolo 4 del regolamento attua il principio contenuto nella lettera g) dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 138/2011, di autorizzazione alla delegificazione, in tema di pubblicità informativa.

Obblighi assicurativi

L'articolo 5, attuando la lettera e) dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 138, afferma l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Obblighi di formazione

L'articolo 7 del D.P.R. 137 dà attuazione al principio contenuto nella lettera b) del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, in tema di formazione continua dei professionisti.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

In particolare, il regolamento:

conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del professionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare;

stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l'autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro;

attribuisce al consiglio nazionale il compito, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR, di emanare un decreto per disciplinare modalità e condizioni dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi;

demanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;

demanda ai diversi consigli nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari;

consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti;

consente - con disposizione pressoché identica a quella contenuta nell'art. 6, comma 13 - alle regioni di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

ribadisce quanto già affermato dalle disposizioni di autorizzazione, ovvero che resta ferma la disciplina vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Procedimento disciplinare

Alla nostra professione, di più antica istituzione, continua ad applicarsi il vecchio regime, ovvero I grado Consiglio dell'Ordine Nazionale, II grado Consiglio Nazionale, III grado in Corte di Cassazione.

f) Legge n. 49 del 21 aprile 2023 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. *lo scopo del provvedimento è quello di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.*

Il provvedimento, che riguarda i professionisti iscritti a Ordini e collegi professionali ed i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sancisce **all'art.1 il concetto di equo compenso**, che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

compensi previsti dai decreti ministeriali. Il riferimento, in particolare per i professionisti ordinistici, è ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del DL n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2012.

All'art. 2 si precisa che la nuova normativa si applica alle prestazioni professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Sono ricomprese anche le prestazioni rese dai professionisti in favore della P.A. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

Tra le novità introdotte con questa legge la nullità delle clausole che non prevedono per i professionisti un compenso proporzionato all'opera prestata, ai costi sostenuti e agli importi stabiliti dai parametri, nonché le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto oppure che consentano al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto. Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 della legge n.49/2023 può, infatti, essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente.

In tal caso - si legge all'art. 4 - il giudice ridetermina il compenso dovuto e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista.

All'art. 5 la possibilità degli Ordini e collegi professionali di proporre l'aggiornamento biennale dei parametri di riferimento delle prestazioni e di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che accetti un compenso che non sia equo e ragionevole. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni, la legge istituisce - all'art. 10 - l'Osservatorio Nazionale sull'equo compenso, che avrà il compito di monitorare e segnalare eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

2) IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO Approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari il 26 luglio 2024

Premessa

Il codice deontologico degli Attuari rappresenta l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, nella cui categoria si ricomprende anche il socio professionista delle Società tra Professionisti ("STP"), ha il dovere di osservare in quanto iscritto nell'Albo professionale.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Nel presupposto generale che l'Attuario svolge la propria attività al servizio e nell'interesse della società, l'insieme delle tematiche alle quali il codice deontologico fornisce un assetto prescrittivo è stato suddiviso nei seguenti quattro titoli.

Il Nuovo codice deontologico è composto di 36 articoli, si apre con il **Titolo I Principi generali** (artt. da 1 a 7). **Titolo II** contiene i **Rapporti professionali** suddivisi in Capo I **Rapporti con i colleghi** (artt. da 8 a 11) Capo II **Rapporti con i clienti** (artt. da 12 a 16) Capo III **Rapporti con gli enti della professione** (artt. da 17 a 21) Capo IV **Rapporto con i collaboratori e dipendenti** (artt. da 22 a 25) Capo V **Rapporti con i tirocinanti** (artt. da 26 a 28) Capo VI **Altri rapporti (artt. da 29 a 31) Titolo III Regole di condotta** (artt. da 32 a 35). **Titolo IV** contiene le **Disposizioni** transitorie (art.36).

Titolo I. Principi generali - In esso vengono delineate le regole di base cui deve improntarsi l'attività dell'Attuario, conferendo particolare rilevanza ai principi dell'autonomia e dell'aggiornamento professionale continuo.

Titolo II. Rapporti professionali - In esso vengono delineate le norme e i principi etici che devono guidare il comportamento del professionista nei confronti di soggetti diversi: colleghi, clienti, enti della professione, collaboratori e dipendenti, tirocinanti e altri rapporti (autorità di vigilanza, ecc.). Importante **art. 15 - Compenso professionale** Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti e alle responsabilità derivanti per l'Attuario.

La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del Codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n.49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell'art.1 della legge citata.

In presenza di modelli standard di convenzione, i compensi professionali previsti, concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Attuari si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell'art.6 della legge 21 aprile 2023 n.49.

L'Attuario può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi attuari che, o per limitate esperienze o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Per la determinazione degli onorari spettanti all'Attuario che ricopra il ruolo di Consulenza Tecnica d'Ufficio valgono le norme di cui al Decreto del 2 agosto 2013 n. 106 del Ministero della Giustizia.

Articolo 16 - Concorrenza e qualità della prestazione

L'Attuario svolge la propria attività professionale nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza ed avendo cura di assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni rese.

L'Attuario ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

anormalmente basso, l'Attuario potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte dell'Attuario, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49.

La violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge citata.

Titolo III. Regole di condotta - In esso vengono richiamati alcuni principi di corretto comportamento degli Attuari, anche in relazione al tipo di informazione e pubblicità consentita.

Titolo IV. Disposizioni transitorie - In esso è regolata l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico.

3) LA FORMAZIONE ATTUARIALE CONTINUA

a) Regolamento per la formazione attuariale continua ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

Premessa

In ottemperanza all'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 **ogni iscritto** all'Albo Nazionale degli Attuari (di seguito ANA), **al fine di garantire la qualità della prestazione professionale**, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, **ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale**. Per gli iscritti all'ANA è quindi prevista, in linea con quanto già previsto dal codice deontologico, la partecipazione ai programmi di Formazione Attuariale Continua (di seguito FAC), con le modalità e i termini disciplinati dal presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari nella riunione del 10 marzo 2017.

Tale Regolamento è composto da 8 articoli **art. 1.** Finalità della FAC, **art. 2** Modalità della FAC, **art.3** Eventi formativi, **art.4** Modalità di accreditamento di attività formative organizzate da altri soggetti, **art. 5** Dispensa della FAC, **art. 6** Riconoscimento di crediti formativi, **art. 7** Ulteriori compiti del CNA, **art. 8** Entrata in vigore.

b) Linee guida FAC

Le presenti linee guida sono emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito "CNA") a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero della Giustizia, del Regolamento per la Formazione Attuariale Continua (di seguito "FAC") ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del D.P.R. n.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

137/2012, pubblicato in data 2 gennaio 2018 nel Bollettino del 30 dicembre 2017 (di seguito "Regolamento").

Caratteristiche e vincoli dei piani formativi nell'ambito della FAC

Come disposto dal Regolamento, il piano formativo di ciascun ciclo triennale prevede il conseguimento di 30 Crediti Formativi Professionali (di seguito "CFP"). Eventuali eccedenze rispetto al numero minimo di crediti formativi potranno essere utilizzati nel ciclo successivo. *Ora siamo al III ciclo 1.01.2024-31.12.2026*

L'accumulazione dei CFP deve essere gestita autonomamente e responsabilmente da ciascun iscritto, che è tenuto - sulla base delle indicazioni previste dal Regolamento e dal presente documento - a individuare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento di ciascun ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale, quindi includendo nel proprio iter formativo CFP legati sia ad argomenti tecnico-attuariali sia al professionalismo.

La FAC può essere svolta anche a distanza e/o attraverso attività di e-learning. L'iscritto, per ciascun ciclo triennale può beneficiare di un debito massimo di 10 CFP, che comunque dovranno essere recuperati entro il I anno del ciclo successivo.

Tipologia di attività formative e convenzioni

Le attività formative, valide ai fini dell'accREDITamento e dell'attribuzione di CFP, possono essere di 3 tipologie:

a) Attività Preclassificate, ovvero organizzate dal CNA e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione con altri soggetti.

Tali attività vanno registrate nella sezione Attività Preclassificate del software FAC e i relativi CFP dovranno essere caricati dall'utente, senza alcun caricamento di documentazione allegata.

L'Ordine degli Attuari verificherà l'effettiva presenza a tali eventi attraverso il foglio firme. Le attività rientranti in questa categoria sono quelle riportate nell'allegato 1; in tale categoria rientrano anche le Attività formative di tipo e-learning che l'Ordine degli Attuari mette a disposizione sulla piattaforma di formazione a distanza. Tale tipologia non è soggetta al vincolo di cui all'art.1, comma 3, della linea guida del presente documento;

b) Attività formative esterne, organizzate da soggetti terzi rispetto all'Ordine degli Attuari, che preventivamente presentano domanda al CNA contenente gli elementi e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento. I relativi CFP dovranno essere caricati da ciascun utente sul software FAC attraverso l'apposita sezione Attività Esterne, nella quale, nell'apposito menù a tendina, si troveranno l'elenco dei corsi autorizzati. In tale sezione potranno rientrare anche le convenzioni annuali o pluriennali che l'Ordine degli Attuari stipulerà con enti, associazioni e società esterne;

c) Attività formative volontarie (Non Preclassificate), svolte in completa autonomia dal singolo iscritto. In tal caso l'iscritto deve provvedere al caricamento delle attività svolte sul software FAC



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

inserendo, come data, la data dell'evento e, come titolo, il titolo dell'evento, nonché il materiale completo (attestato di partecipazione, programma e supporti didattici dell'evento formativo) nell'apposita sezione Attività Non Preclassificate. La richiesta dovrà essere caricata non oltre i 60 giorni dalla data dell'evento. Sulla base del materiale caricato il Gruppo di Lavoro Gestione Accrediti costituito dal CNA, definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. In tale categoria possono rientrare anche attività e-learning non organizzate in convenzione con il CNA (art.1, comma 3, della linea guida del presente documento) e quindi non rientranti nella lettera b) del presente articolo.

Il CNA, anche attraverso l'attività del Gruppo di Lavoro (GDL) Gestione Accrediti, si riserva di modulare il criterio di assegnazione dei CFP su base ad-hoc, in base alla natura e alla qualità delle attività formative effettuate.

Si ricorda inoltre che, le Attività "Non Preclassificate" sono attività formative volontarie, eseguite in completa autonomia e che non rientrano tra le quelle organizzate dal CNA e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione con altri soggetti, ad es. SIA (Sviluppo Iniziative Attuariali s.r.l.). Per tale categoria il Regolamento ministeriale comunque prevede un limite massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. Per queste attività non è possibile pubblicare a priori tabelle né tanto meno preindicare crediti formativi, come da tassative disposizioni ministeriali. In tal caso ognuno deve provvedere al caricamento delle attività svolte sul software FAC, nella sezione personale Nuova Attività NON Preclassificata. Sulla base del materiale caricato il Gruppo di Lavoro Gestione Accrediti costituito dal CNA, definirà caso per caso i CFP da assegnare, laddove la documentazione sia parziale potrebbe essere riconosciuto al più 1 CFP

Desidero ringraziare il gruppo di lavoro di cui sono la Responsabile: Ferraiuolo Chiara, Paoletti Maria Cristina, Pirra Marco e Rocchi Fabio

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, l'Ordine degli Attuari potrà stipulare delle convenzioni con Enti, Società e Associazioni (come ad esempio Ania, Inail, INPS, IVASS, etc.) al fine di garantire la possibilità di riconoscere crediti formativi per gli eventi da questi organizzati. La convenzione potrà avere durata annuale o pluriennale. Gli Enti, Società e Associazioni interessate a tali convenzioni dovranno fornire un piano di attività formativo sulla base del quale il CNA presenterà domanda di approvazione al Ministero della Giustizia secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento. La definizione dei crediti formativi di ogni singola attività verrà effettuata dal GDL Gestione Accrediti sulla base della documentazione che l'ente dovrà fornire almeno 30 giorni prima dell'evento formativo.

Eccezioni ai vincoli nei piani formativi ed esenzioni

Per i neo iscritti all'albo e per le reinscrizioni l'obbligo formativo decorre dalla data di iscrizione e reinscrizione e i CFP da conseguire saranno determinati in modo proporzionale alla durata residua del ciclo FAC.

In caso di dimissioni, cancellazioni o sospensioni si terrà traccia di eventuali debiti o crediti formativi (nel senso di surplus di CFP al momento della cancellazione); al momento della reinscrizione (a patto



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

che questa avvenga al massimo nel ciclo successivo) i debiti dovranno essere recuperati mentre i crediti potranno essere fruiti per il raggiungimento della soglia di CFP prevista.

Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta e per la durata dell'impedimento:

- a) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanentemente in un Paese dell'Unione Europea nel presupposto che operare in tali Paesi implichi, nell'ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante;
- b) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea. La richiesta dovrà essere presentata alla segreteria dell'Ordine degli Attuari inviando il modulo presente nella sezione FAC del sito dell'Ordine debitamente compilato e firmato.

Per gli iscritti impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, il numero di CFP, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, in base al tempo di comprovato impedimento. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione medica (1 o più certificati medici) dove viene riportata la data di inizio e la data fine del periodo di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità. Non saranno presi in considerazione periodi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità inferiori a 30 giorni.

In caso di maternità, i CFP da conseguire vengono riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione, i CFP da conseguire verranno riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo di 1 anno dal relativo provvedimento di adozione. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione attestante la data di nascita, adozione o affidamento del figlio.

E' consentita l'esenzione, previa domanda scritta, per gli iscritti già pensionati e che non esercitano attivamente la professione.

Nel caso in cui il periodo di esenzione/impedimento ricada a cavallo di due cicli triennali, per ciascun ciclo si terrà conto del relativo periodo di esenzione/impedimento.

Ulteriori specifiche di carattere generale

Ai fini dell'effettivo riconoscimento dei CFP, l'iscritto deve provvedere autonomamente all'aggiornamento della propria posizione formativa, sia nel caso delle Attività Preclassificate o Esterne, che in quello di richiesta di riconoscimento per le Attività Non Preclassificate. Solo in quest'ultima fattispecie l'assegnazione dei CFP è subordinata alle decisioni del GDL Gestione Accrediti.

L'attività svolta, sia essa Preclassificata, Non Preclassificata o esterna, deve essere caricata all'interno del software FAC presente sul sito dell'Ordine degli Attuari.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

L'Ordine degli Attuari si riserva di prendere dei provvedimenti, anche di natura disciplinare, ivi inclusa la possibile decurtazione di crediti formativi, nel caso di iscritti che in maniera reiterata non comunicano la loro impossibilità a partecipare agli eventi preclassificati ai quali si sono registrati, e nel caso di iscritti che in maniera reiterata si presentano agli eventi in oggetto con forte ritardo (ossia in prossimità della loro conclusione) al solo scopo di dichiarare la propria presenza sul foglio firme.

ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE ENTE ATTIVITÀ FORMATIVA ARGOMENTI CFP CNA/CONA

ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE

ENTE	ATTIVITÀ FORMATIVA	ARGOMENTI	CFP
CNA/CONA	Seminari organizzati dall'Ordine degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	3
	Congresso Nazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	10
	Commissioni e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Seminari specialistici	Tecnico-attuariale	5
	Seminari CUP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	Seminari EPAP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	E-learning	Tecnico-attuariale	Valutato singolarmente in funzione del corso
S.I.A. organizzati in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Corsi gratuiti	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 per giorno di partecipazione
	Corsi a pagamento	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione
Organismi Attuariali Internazionali (AAE, IAA e relative sezioni)	Partecipazione a riunioni dei Comitati e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Congresso Internazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione

Il CNA si riserva, in casi eccezionali, di modificare il numero di CFP attribuiti agli eventi e anche di indicare il numero di CFP in eventi diversi ma riconducibili all'organizzazione da parte dell'Ordine degli Attuari anche in collaborazione con enti esterni, informando gli iscritti nella Circolare di convocazione dei singoli eventi interessati.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Tutte le attività non rientranti nell'allegato 1 sono da considerarsi Non Preclassificate, ad eccezione delle Attività Formative Esterne, effettuate in convenzione con l'Ordine degli Attuari.

d) Guida e-FAC

Introduzione

La piattaforma utilizzata per le attività a distanza di e-Fac è Moodle, un software per la gestione di corsi on-line. E' utilizzabile su sistemi Windows, Linux e Mac senza dover installare software aggiuntivi. Occorre soltanto disporre di una connessione Internet e di un browser. Per accedere al sistema è necessario avere un indirizzo email valido ed essere registrati, ovvero avere un account personale, formato da username e password. Sono presenti attualmente 10 corsi.

Modalità e-learning

Per entrare nell'e-Fac, cioè nella Formazione Attuariale Continua dell'Ordine Nazionale degli Attuari in versione elearning, è necessario collegarsi al portale della Didattica di Cisa - Certum ex Incertis - Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi

All'interno di questo portale è stata riservata un'area per l'e-Fac. Aprire il browser e inserire il seguente indirizzo: <https://lnx.scuoladiattuariato.it/moodle30/>

Cliccare su "Formazione Attuariale Continua" e confermare l'accesso. Si aprirà il "login del sito" che sarà visibile a tutti, ma solo gli attuari iscritti all'Ordine Nazionale degli Attuari potranno effettuare il collegamento.

Come "username" è stato usato il numero di matricola di iscrizione all'albo nazionale degli attuari (vedi elenco sul sito dell'ONA). Come "password", la prima volta, è stata usata la parola: "cambiami" che dovrà essere modificata obbligatoriamente al primo accesso per poter proseguire.

Successivamente viene presentata la frase: "Dichiaro di partecipare al corso e-learning, reso disponibile dall'Ordine Nazionale degli Attuari ai fini della Formazione Attuariale Continua, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà sanciti dal Codice Deontologico degli Attuari"

Cliccando su "No" non sarà possibile accedere alla home page della piattaforma.

Al primo accesso, entrando nella piattaforma, apparirà questa videata:

Tutte le comunicazioni tra il sistema e l'attuario utente avverranno esclusivamente tramite e-mail. Il sistema ha impostato di default, per ogni attuario, una email virtuale uguale a: matricola@mail.it. Al primo accesso questo indirizzo dovrà essere sostituito obbligatoriamente con un proprio indirizzo e-mail valido. Per modificare l'indirizzo e-mail bisogna andare in "impostazioni profilo":

Cliccare su "modifica" ed inserire il proprio indirizzo e-mail e salvare la modifica. La sicurezza del sistema invierà una e-mail di conferma, dopo aver risposto alla e-mail di conferma si potrà iniziare a navigare nella piattaforma "e-Fac".

Riepilogando le operazioni da eseguire per la registrazione sono: modificare la password ed inserire un proprio indirizzo e-mail valido. Queste operazioni devono essere eseguite solo la prima volta che



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

si accede alla piattaforma L'attuario registrato potrà accedere alla piattaforma quando vorrà e sarà automaticamente iscritto ad ogni corso di e-Fac che sarà reso disponibile dall'ONA. Gli attuari che perderanno l'iscrizione all'albo non avranno più l'accesso alla piattaforma e-learning.

Password Per sicurezza sarebbe opportuno dopo un certo periodo modificare la propria password.
Cambio Password: bisogna andare nel blocco "Impostazioni" scegliere "Il mio profilo" e cliccare su "Cambia password".
Password dimenticata: al momento del login cliccare su "Hai dimenticato lo username o la password?". Si aprirà una finestra dove, per recuperare la password, bisognerà inserire lo "username" oppure l'indirizzo email. Moodle, trovato il dato, invierà una e-mail con un link per la conferma. Successivamente arriverà un'altra e-mail con la nuova Password temporanea che dovrà essere immediatamente modificata. Navigare all'interno della piattaforma

Ci sono diversi modi per "muoversi" all'interno della piattaforma. Nella parte alta della pagina, sotto il titolo, una barra di navigazione (la cosiddetta breadcrumb = briciole di pane) mostra costantemente il "percorso" eseguito dall'utente per arrivare ad una determinata pagina, offrendo i collegamenti alle pagine gerarchicamente precedenti.

Nella prima fase dell'e-Fac è stato deciso di utilizzare solo le seguenti attività:

Lezione: una serie di materiali da visionare;

Quiz: un quiz di valutazione a risposte multiple;

Diploma: attestato di superamento esame.

In caso di esito negativo sarà possibile ripetere, dopo uno o più giorni, la prova. Per ogni corso sarà indicato il numero di tentativi massimi ammessi. Il sistema prevede di salvare la prova con il voto più alto, quindi se non sono stati effettuati tutti i tentativi ammessi, anche in caso di esito positivo, sarà possibile ritentare la prova per ottenere un voto più alto.

Assistenza

Per avere assistenza nell'utilizzo della piattaforma gli utenti potranno inviare una e-mail, specificando il problema per il quale viene richiesto aiuto, al seguente indirizzo: cisa.contatto@gmail.com



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

4) SVILUPPI RECENTI E QUESTIONI IN FIERI

a. IL NUOVO REGOLAMENTO DEL CNA Approvato dal CNA del 29.05.2023

1. Premessa

Il Consiglio Nazionale degli Attuari (CNA) è l'Istituzione apicale del sistema ordinistico nel quale è regolamentata in Italia la professione Attuariale.

Ha sede legale presso il Ministero della Giustizia in Roma in Via Arenula 70 mentre gli uffici e la Presidenza sono siti in Roma in Viale delle Milizie 1.

Il CNA è costituito da un numero di componenti, calcolato secondo quanto indicato dall'art. 6, comma terzo, d.p.r. 8 luglio 2005, n. 169.

La nomina dei componenti del CNA avviene nei modi e nelle forme previste dal citato d.p.r. 8 luglio 2005, n. 169. I componenti del CNA rimangono in carica per il termine indicato dall'art. 5, comma primo, d.p.r. 8 luglio 2005, n. 169.

Il CNA può aderire ad organizzazioni internazionali, anche attraverso enti specifici, che abbiano finalità conformi ai suoi compiti istituzionali, qualora l'adesione venga ritenuta necessaria per l'attuazione dei compiti del CNA e le spese risultino conformi a quanto previsto nelle previsioni di bilancio.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del CNA, nonché l'ordinamento dei servizi da esso dipendenti.

Tale Regolamento è composto da 22 articoli divisi in 7 Titoli. **Titolo I: Del funzionamento del Consiglio Nazionale** (artt. da 1 a 6) **Titolo II: Delle Cariche** (artt. da 7 a 10) **Titolo III: Uffici di segreteria del CNA** (artt. da 11 a 13) **Titolo IV: Dei documenti e degli atti** (artt. da 14 a 17) **Titolo V: Delle designazioni del Consiglio Nazionale** (artt. 18 e 19) **Titolo VI: Dei rimborsi delle spese** (artt. 20 e 21) **Titolo VII Disposizioni finali e transitorie** (art.22).

2. Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa che regola la professione attuariale.

In caso di conflitto tra quanto previsto nel presente Regolamento e quanto previsto nella normativa che regola la professione attuariale prevale quest'ultima.

TITOLO I - DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 1 Nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere

Nella riunione di insediamento il CNA, sotto la presidenza del componente più anziano per iscrizione all'Albo tra gli eletti e con l'assistenza, quale segretario, del componente meno anziano di età, nomina a maggioranza relativa dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente Vicario ed il Consigliere Segretario.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Art. 2 Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Presidente convoca il CNA a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di particolare urgenza, il CNA può essere validamente convocato almeno 2 giorni prima dell'inizio della seduta sempre tramite PEC, con indicazione del motivo di urgenza.

La convocazione riporta l'Ordine del Giorno (OdG) con l'indicazione degli argomenti che saranno oggetto di discussione.

I documenti di supporto alla trattazione degli argomenti di cui all'OdG sono tempestivamente messi a disposizione dei Consiglieri

La documentazione è conservata presso gli Uffici della Presidenza.

L'OdG, a seguito di indicazione del Presidente, potrà essere integrato, in caso di sopravvenuti motivi di urgenza, sino a 1 giorno prima della riunione mediante apposita comunicazione da effettuarsi a mezzo PEC.

Il Presidente è tenuto a convocare il CNA almeno una volta l'anno, nel termine indicato dal successivo art. 15 del presente Regolamento, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il CNA può essere convocato, altresì, a richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Il CNA può essere convocato secondo quanto previsto, altresì, dagli artt. 4, comma 2, e 5, comma 11 del D.P.R. 169/2005.

Art.3 Validità della riunione del CNA

Le riunioni del CNA sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4 Luogo della riunione

Il luogo dove si terrà la riunione del CNA viene riportato nella convocazione ed è di norma fissato presso i suoi uffici siti in Viale delle Milizie n. 1 (scala destra, interno 7) - Roma.

La riunione si svolge in presenza o attraverso strumenti telematici che consentano di accertare l'identità degli intervenuti o nella duplice modalità. In caso di riunione svolta con modalità telematica o anche telematica, la sede corrisponde al luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 5 Sospensione ed aggiornamento delle riunioni

Nel caso in cui il CNA non riesca a portare a termine l'esame e la discussione degli argomenti posti all'OdG, se tutti i Consiglieri sono presenti e con parere unanime degli stessi, può deliberare di sospendere la riunione e di proseguirla a stretto giro in una data concordata.

In ogni caso il Presidente riporterà gli argomenti non discussi nell'OdG nel corso della riunione successiva.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Art. 6 Segreto d'Ufficio

I Consiglieri e tutti gli iscritti che abbiano accesso alle informazioni riservate sono tenuti al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza in merito alle stesse.

TITOLO II - DELLE CARICHE

Art. 7 Il Consiglio Nazionale degli Attuari

Il CNA, nell'ambito delle funzioni stabilite dalla normativa applicabile:

- ha, in modo esclusivo, il compito di rappresentare anche legalmente l'Ordine degli Attuari in tutti i Rapporti Istituzionali, Politici, Autorità di Vigilanza, Enti pubblici, Associazioni di Categoria, Stampa, Rapporti Internazionali (in particolare Actuarial Association of Europe (AAE) e International Actuarial Association (IAA)), Scuole ed Università, ed in qualsivoglia altra occasione istituzionale e non istituzionale;
- ha, in modo esclusivo, il compito di rappresentare l'Ordine degli Attuari nei rapporti con le altre professioni regolamentate, con altre associazioni ed enti rappresentativi delle categorie professionali;
- ha, in modo esclusivo, il compito di indicare le linee di indirizzo strategiche della professione attuariale e di regolarne l'esercizio, inclusi l'organizzazione operativa, le risorse umane ed economiche, la formazione e l'esame di stato per l'iscrizione all'Albo nazionale e l'accesso alla professione, l'organizzazione di eventi, seminari, congressi e iniziative simili per l'aggiornamento professionale degli iscritti, le linee guida professionali, la convenzione assicurativa per la copertura obbligatoria per la responsabilità civile professionale, il codice deontologico, il regolamento dei procedimenti disciplinari in osservanza della normativa vigente, la comunicazione interna ed esterna, ed in via generale tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento della professione di attuario;
- ha, in modo esclusivo, la responsabilità delle iscrizioni all'Albo nazionale e della corretta tenuta dello stesso, delle quote annuali associative e della loro destinazione per il finanziamento di tutte le attività dell'Ordine, dei rapporti con gli iscritti per i quali si avvale della collaborazione dell'Ordine Territoriale e dei Comitati Regionali;
- delibera in secondo grado sui procedimenti disciplinari;
- approva il progetto del bilancio consuntivo e preventivo;
- redige le linee guida di indirizzo ed i position paper, nelle materie attinenti la professione attuariale.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del CNA.

Inoltre, il Presidente:

- sovrintende a tutte le attività del CNA;
- convoca e presiede le sedute del CNA nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente o dal presente regolamento, fissa l'ordine del giorno proponendo gli argomenti che devono essere oggetto di trattazione, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- provvede all'attuazione delle delibere adottate, con la collaborazione del Vicepresidente, del Consigliere Segretario e, se richiesto dal CNA, dei Consiglieri espressamente indicati nella delibera;



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

- adotta provvedimenti urgenti di competenza del CNA da sottoporre alla sua ratifica previa convocazione non oltre i due giorni successivi dalla sua adozione ai sensi dell'art. 2 quinto comma del presente Regolamento o mediante consultazione scritta;
- coordina con la collaborazione del Vicepresidente e del Consigliere Segretario l'attività dei servizi interni del CNA
- stipula, in nome e per conto del CNA e previa autorizzazione di questo, contratti e convenzioni;
- convoca, previa deliberazione del CNA e sentito il parere del Presidente del CONA, il Congresso degli Attuari;
- rappresenta il CNA, o delega un Consigliere o un attuario iscritto all'Albo, negli incontri istituzionali con le autorità di controllo, le istituzioni politiche e territoriali, la stampa e soggetti simili;
- partecipa a Congressi o convegni in rappresentanza del Consiglio e ne esprime la posizione. In mancanza di una posizione del Consiglio; esprimerà una posizione coerente con la generale progettualità e linee guida strategiche dell'ordine, oppure, ove non possibile, si riserverà di esprimere successivamente la posizione dell'Ordine.
- firma le circolari e la corrispondenza, nonché i bilanci ed i verbali delle riunioni del CNA;
- può designare o delegare, per singole incombenze o incarichi, un altro Consigliere precisandone i limiti dell'incarico;
- può chiedere autorizzazione al CNA per designare o delegare, per compiti specifici e precisandone i limiti dell'incarico, un altro attuario iscritto all'Albo.

Il Presidente del CNA, quando ravvisa l'opportunità di un coordinamento tra le attività del CNA e le attività del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA), o di un Comitato Regionale, in materie diverse da quelle della tenuta dell'Albo nazionale e relativa iscrizione e della disciplina, può convocare i Presidenti del CONA e/o dei Comitati Regionali per sentire pareri, mozioni e/o suggerimenti.

Art. 9 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza, di impedimento o mancanza del Presidente ne assume ed esercita le funzioni.

In caso di assenza del Vicepresidente, le funzioni vengono temporaneamente svolte da parte del Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Art. 10 Il Consigliere Segretario

Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.

In particolare:

- cura la redazione dei verbali delle adunanze del CNA e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;
- sovrintende di concerto con il Presidente l'attività dei servizi interni del CNA;
- firma, unitamente al Presidente, i bilanci del CNA;
- cura le informative agli altri organi del CNA, al CONA ed agli iscritti;

Inoltre, il Segretario ha la responsabilità della tesoreria del CNA e quindi:

- gestisce, unitamente al Presidente, i rapporti bancari anche a firma disgiunta;
- sovrintende alle operazioni contabili e amministrative;



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

- sottoscrive i mandati di spesa, verifica la conformità delle operazioni amministrative o contabili alle deliberazioni consiliari, nonché la conformità delle spese al bilancio preventivo;
- vigila sulle movimentazioni di natura economica e finanziaria relazionando periodicamente il CNA e segnala, tempestivamente, al Presidente la eventuale necessità di modificare nel corso dell'esercizio le previsioni di bilancio.
- controlla la regolare tenuta di eventuali registri, dei documenti contabili e predispone i bilanci e i documenti allegati da presentare al CNA;
- vigila sulla regolare riscossione dei contributi;
- cura la gestione della sede degli uffici e della Presidenza del CNA

TITOLO III - UFFICI DI SEGRETERIA DEL CNA

Art. 11 Ufficio di segreteria del CNA

Per tutte le funzioni e attività del CNA è presente un Ufficio di segreteria operante presso la sede di Viale delle Milizie 1, Roma. Il dimensionamento dell'Ufficio, le assunzioni e i licenziamenti sono di competenza del CNA, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche mediante ricorso ad esternalizzazione-

L'attività dell'Ufficio di segreteria viene svolta sulla base delle deliberazioni ed in osservanza dei programmi del CNA. A tal fine il Presidente e il Consigliere Segretario impartiscono le necessarie istruzioni. Ogni attività dei Consiglieri che richieda l'ausilio dell'Ufficio di segreteria o l'uso della sede di Viale delle Milizie 1, Roma è coordinata dal Consigliere Segretario.

Art. 12 Consulenze

Il CNA attraverso la stipula di contratti d'opera professionale ed intellettuale può affidare a personale esterno incarichi di studio, consulenza tecnica, scientifica, legale, di sicurezza sul lavoro, amministrativa tributaria e commerciale che richiedono specifiche competenze e preparazione, non riscontrabili o non disponibili nell'organico del CNA.

I contratti di cui sopra ed eventuali rinnovi possono essere stipulati con professionisti o società di capitali e/o persone e devono essere approvati dal CNA, su proposta del Presidente.

I contratti di cui sopra devono essere stipulati in osservanza alla normativa vigente

Art. 13 Spese di rappresentanza e comunicazione

Le spese di rappresentanza, di pubblicità e propaganda sono fondate sull'esigenza del CNA, in relazione ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno anche attraverso il mantenimento di pubbliche relazioni con soggetti terzi al fine di far conoscere, apprezzare e seguire l'attività del CNA stesso, in particolare con riferimento alla promozione della professione attuariale.

Il CNA può deliberare, di volta in volta, il compimento di operazioni dalle quali derivino spese non indicate nel bilancio preventivo.

TITOLO IV - DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI

Art. 14 Corrispondenza - Circolari

La corrispondenza e le circolari in partenza sono firmate dal Presidente.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

Il CNA potrà approvare procedure specifiche per l'emanazione di linee guida, circolari e corrispondenza attinenti la professione attuariale e la risposta a consultazioni pubbliche.

Art. 15 Verbalizzazione delle sedute

I verbali relativi alle riunioni del CNA sono predisposti dal Consigliere Segretario in forma sintetica e riassuntiva e sottoposti all'approvazione del CNA all'inizio della seduta successiva.

Il verbale oggetto di approvazione viene trasmesso congiuntamente alla convocazione del CNA durante il quale dovrà essere approvato. Eventuali osservazioni al verbale in corso di approvazione dovranno essere presentate, in forma scritta, in via anticipata rispetto alla seduta del CNA.

I verbali approvati vengono debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere Segretario ed archiviati a cura del Consigliere Segretario. I verbali approvati devono essere messi a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta.

I verbali delle sedute che prevedono delibere su provvedimenti disciplinari di secondo grado sono divulgabili, nel punto oggetto del provvedimento disciplinare, limitatamente a quanto di interesse per le parti richiedenti.

Art. 16 del Bilancio e dell'Assemblea annuale degli iscritti

L'esercizio finanziario ha durata di un anno dal primo gennaio al 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consigliere Segretario predispose il bilancio consuntivo costituito dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale
- stato economico
- rendiconto finanziario

Il progetto di bilancio predisposto dal Consigliere Segretario viene sottoposto all'approvazione del CNA previa convocazione con le modalità di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento.

La convocazione deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di particolari esigenze, nel maggior termine di 180 giorni.

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo, predisposto dal Consigliere Segretario, viene presentato al CNA per l'approvazione contestualmente al bilancio consuntivo dell'esercizio. Fino all'approvazione del bilancio preventivo vale, a titolo di esercizio provvisorio, il bilancio consuntivo approvato per l'anno precedente.

Il Consigliere Segretario fornisce, sui bilanci redatti, ai componenti del CNA che ne facciano richiesta tutti i chiarimenti necessari.

Il Consigliere Segretario deve segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni del bilancio preventivo già approvato. Il Presidente sottopone al CNA le proposte di variazione nella prima riunione per le necessarie deliberazioni.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo approvati dal CNA vengono presentati agli iscritti durante l'Assemblea annuale degli iscritti, in concomitanza con l'Assemblea di approvazione del bilancio del CONA, e successivamente pubblicati sul sito dell'Ordine.

Art. 17 Commissioni permanenti e Gruppi di Lavoro

Il CNA, per promuovere la partecipazione degli iscritti alle proprie attività, può istituire la formazione di Commissioni permanenti, di Gruppi di Lavoro e Task Force a termine per particolari



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

obiettivi, specificandone temi, funzioni, modalità organizzative e doveri ed eventualmente anche la durata.

Le Commissioni, i Gruppi di Lavoro e le Task Force sono organi consultivi ed operativi del CNA e svolgono i seguenti compiti, riferendo periodicamente al CNA circa il lavoro svolto:

- a) forniscono consulenza al CNA;
- b) affiancano il CNA nell'approfondimento di tematiche varie;
- c) svolgono operazioni preparatorie alla sua attività istituzionale;
- d) su richiesta del CNA, curano l'organizzazione di incontri culturali, riunioni, convegni e corsi di formazione.

Il CNA nomina un Coordinatore dei diversi Gruppi di Lavoro Studio e delle Commissioni Permanenti, individuato tra gli iscritti all'Ordine, che riferisca periodicamente circa la loro attività

TITOLO V - DELLE DESIGNAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 18 Designazioni

Le designazioni per particolari incarichi sono, anche ai fini di quanto previsto nel precedente art. 16 del presente Regolamento, di competenza del CNA.

Il CNA designa o, se del caso nomina con propria delibera, i Membri di Comitati, di Delegazioni e simili su richiesta di Enti, Amministrazioni, Organismi professionali, Autorità sia nazionali che estere. Non potranno essere scelti, quali delegati in rappresentanza del CNA, professionisti che non siano iscritti all'Albo.

I professionisti nominati quali rappresentanti del CNA, qualora necessario, dovranno ricevere direttive generali da parte del CNA prima dell'assunzione dell'incarico. Gli stessi, a conclusione dell'incarico, dovranno far pervenire al CNA un resoconto dettagliato del lavoro svolto, compatibilmente con il segreto d'ufficio.

Le previsioni che precedono si applicano anche alla designazione del Presidente dell'Italian Society of Actuaries - ISOA secondo quanto previsto nel relativo statuto.

Art. 19 Patrocini

Il CNA può rilasciare il suo "patrocinio" a iniziative utili e significative per la professione attuariale. La concessione del patrocinio avviene mediante delibera del CNA.

TITOLO VI - DEI RIMBORSI DELLE SPESE

Art. 20 Beneficiari dei rimborsi delle spese

I rimborsi spese sono regolati dalla procedura approvata dal CNA il 9 dicembre 2019 e successive modificazioni.

Art. 21 Indennità e gettoni di presenza

Non sono previste indennità o gettoni di presenza per il Presidente e per i Consiglieri.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it

7 CORSO FAC anno 2024 "Aggiornamento sul professionalismo italiano" prima parte

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 NOVEMBRE 2024

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ordine, con successivo invio di apposita comunicazione dell'avvenuta pubblicazione agli iscritti.

Il presente Regolamento può essere modificato e/o integrato con deliberazione del CNA assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri presenti in deroga alla maggioranza prevista dal precedente art. 3 del presente Regolamento, purché la seduta del CNA sia validamente costituita.

Ogni modifica e/o integrazione al Regolamento viene pubblicata sul sito.